N. 321/17 R.G. RD n. 4/21

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

 Avv. Maria MASI Presidente f.f. - Avv. Daniela GIRAUDO Segretario f.f. - Avv. Ettore ATZORI Componente - Avv. Ermanno BALDASSARRE Componente Avv. Stefano BERTOLLINI Componente - Avv. Giampaolo BRIENZA Componente - Avv. Francesco CAIA Componente - Avv. Vincenzo DI MAGGIO Componente Avv. Francesco GRECO Componente - Avv. Francesco NAPOLI Componente Avv. Giovanna OLLA' Componente - Avv. Alessandro PATELLI Componente - Avv. Isabella Mara STOPPANI Componente - Avv. Emmanuele VIRGINTINO Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

## **SENTENZA**

Sul ricorso presentato dall'Avvocato [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], in proprio avverso la decisione resa in data emessa il 19 dicembre 2016 (depositata il 20 gennaio 2017), con la quale, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Firenze, riconosciuta la responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE], in ordine a tutti i capi di incolpazione ebbe ad irrogargli la sanzione dell'avvertimento.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Vincenzo Di Maggio svolge la relazione; Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

#### **FATTO**

L'Avv. [RICORRENTE] veniva chiamato a rispondere, innanzi al CDD Fiorentino, dei seguenti addebiti disciplinari:

"della violazione degli artt. 9, 19 e 52 comma 1 del Codice deontologico:

- per essere venuto meno ai doveri di lealtà, dignità, correttezza, probità e decoro;
- per non aver mantenuto nei confronti della Collega, Avv. [MEVIA], un comportamento ispirato a correttezza e lealtà;
- per aver utilizzato espressioni offensive e sconvenienti nei confronti della Collega, durante una riunione presso lo studio in Firenze dicendo, rivolto all'Avv. [MEVIA], alla presenza del proprio cliente Rag. [AAA] e dei tecnici di controparte Ing. [BBB] e Geom. [CCC], le seguenti frasi "ma cosa ne vuoi sapere te di queste cose, sei una ragazzina, sei nata ieri. Io non ho tempo da perdere ho mille cose di cui occuparmi, non sono come te che hai solo questo fascicolo su cui lavorare"

In Firenze il giorno 21.01.2013.".

La notizia di illecito, che dava origine al procedimento disciplinare *de quo*, era contenuta in un esposto del 27 febbraio 2013, presentato dall'avvocato [MEVIA], nei confronti dell'avvocato [RICORRENTE], al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

Il COA, vista la segnalazione, invitava l'avvocato [RICORRENTE] a formulare osservazioni e deduzioni difensive che venivano effettivamente avanzate e attraverso le quali egli contestava quanto affermato dalla [MEVIA] nell'esposto, sminuendone la portata.

Nelle more della trattazione del giudizio divenivano operativi i Consigli Distrettuali di Disciplina dove l'intero fascicolo veniva trasferito, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento CNF n. 1/2014.

Esperiti gli incombenti di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento citato, la sezione disciplinare designata approvava il capo di incolpazione anzitrascritto ed istruito il procedimento attraverso produzione documentale, l'audizione dell'incolpato e dei testi addotti, riteneva provati i fatti di cui alla contestazione e per l'effetto affermava la responsabilità disciplinare dell'incolpato applicando, a suo carico, la sanzione dell'avvertimento.

L'avvocato [RICORRENTE] ha proposto, in proprio, tempestiva impugnazione avverso il provvedimento *de quo*. Chiede, nella parte conclusiva dell'atto di gravame, che il Consiglio Nazionale lo prosciolga.

Il ricorso può considerarsi un *unicum* argomentativo e reca un'unica doglianza relativa all'erronea ricostruzione dei fatti operata del CDD e all'erronea valutazione delle risultanze probatorie raccolte prima e durante il dibattimento disciplinare.

In particolare, il ricorrente muove, alla decisione impugnata, le seguenti censure:

- La reazione dell'avv. [RICORRENTE] fu determinata dalle "minacce" di azioni legali formulate dall'avv. [MEVIA] direttamente al sig. [AAA], cliente del ricorrente ed alla sua presenza, durante l'incontro volto a definire transattivamente la controversia. Circostanza da questi, sentito come teste, confermata durante la sua deposizione;
- Tale comportamento, definito "scorretto" e provocatorio, avrebbe giustificato suddetta reazione;
- Non v'è prova che tale reazione possa essere consistita in un'aggressione verbale non potendo assurgere al rango confessario quanto riferito dal suo difensore, nell'occasione, nel definire "sopra le righe" la reazione dell'avv. [RICORRENTE] alle paventate azioni legali;
- La diversa tempistica del diverbio, dal quale scaturirebbe la contraddittorietà delle censure mosse al suo indirizzo:

## **DIRITTO**

Preliminarmente, viene rigettata l'istanza di differimento dell'udienza di discussione del ricorso avanti il CNF del 15.10.2020 inoltrata dall'avvocato [OMISSIS], difensore dell'avvocato [RICORRENTE] nel procedimento dinanzi ad CDD, a causa di un impegno professionale precedentemente assunto, poichè questi non risulta essere nè munito di procura speciale, nè sottoscrittore del ricorso introduttivo.

L'impugnazione è infondata e come tale deve essere rigettata.

In via di principio, v'è da rilevare che "all'illecito deontologico di cui all'art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente) si applicano i seguenti principi di diritto: i) la valutazione della natura offensiva o sconveniente delle frasi utilizzate non deve fermarsi alla superficie del passaggio difensivo incriminato, ma deve penetrarne la sostanza al di là della sua resa letterale; ii) il criterio fondamentale per valutare la liceità delle espressioni vietate è quello della loro attinenza alla difesa, specie se sconvenienti ma non direttamente offensive; iii) la responsabilità e quindi la determinazione della sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento, va valutata tenendo conto dei fatti complessivamente valutati e non il singolo episodio oggetto di indagine, avulso dal contesto in cui si è verificato." (Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza n. 180 del 19 dicembre 2019)

Nella fattispecie che ci occupa, il CDD ha fatto buona applicazione del principio del libero convincimento riconosciuto a questa Corte ed alla metodologia valutativa anzidetta.

In particolare, la decisione impugnata è scevra di vizi logico-argomentati e può a giusta ragione essere condivisa.

Diversamente le censure mosse dal ricorrente appaiono inconsistenti e poco incisive. In particolare, si osserva che:

- Se "le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal Giudice" (Cass., sez. II, 28 settembre 2018, n. 23634, Pres. Matera – Est. Federico), *a fortiori,* lo sono le affermazioni, da questi verbalizzate, per di più, alla presenza del proprio cliente. Quindi, se non confessoria, nella fattispecie che ci occupa, può ben essere ritenuto verosimile che la locuzione "sopra le righe" sia descrittiva del comportamento osservato dal [RICORRENTE] nell'occasione, perchè così dichiarato in sede di audizione dinanzi al Consigliere istruttore il 27.5.2016, dal suo difensore, alla sua presenza e rappresentate nella ricostruzione dei fatti dallo stesso avv. [OMISSIS], nelle "deduzioni scritte" depositate il 10.2.2016.

Tale comportamento definito "oggettivamente sopra le righe" corrobora le deposizioni del teste [CCC] ed i fatti esposti dalla [MEVIA], così come, peraltro, *in parte, qua* non vengono smentiti categoricamente dall'Avv. [RICORRENTE] il quale ne attenua, solo e soltanto, la portata giustificandolo con l'altrui provocatorio atteggiamento.

- Ciò posto, due ulteriori considerazioni giustificano il rigetto del ricorso.

Da un canto, riviene dall'art. 52 del cod. Deont. che prevede al secondo comma che "la ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta".

Questa Corte ha poi, più volte, meglio specificato e ribadito il portato del canone anzi richiamato, secondo il quale un "avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione" (Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza n. 180 del 19 dicembre 2019).

Va da sé, che la dedotta maturità professionale del [RICORRENTE] avrebbe dovuto consigliare a questi un atteggiamento più prudente e rispettoso della Collega in funzione della minore acclarata esperienza.

Giusta appare pertanto quanto osservato del CDD Toscano secondo il quale "proprio la maggiore anzianità di iscrizione, nonché la maturata esperienza 'professionale e di vita, avrebbe dovuto determinare l'incolpato a trattenere il suo (motivato o meno) disappunto o quanto meno a manifestarlo in termini, che non mortificassero la giovane Collega,

sminuendone il ruolo e la dignità di fronte a terzi (che hanno addirittura sentito l'esiqenza di intervenire in difesa della esponente), peraltro con argomenti palesemente non attinenti al merito della posizione trattata per i rispèttivi clienti".

- Dall'altro, infine, prive di pregio ed ininfluenti appaiono le censure circa l'esatto momento (prima o dopo .......) in cui tale atteggiamento ha avuto luogo e le dichiarazioni edulcorate del [AAA].

• La valutazione della condotta e l'applicazione della sanzione

Correttamente, il CDD, nella determinazione della sanzione, ricondotta al minimo edittale, ha valutato, nel contempo, sia l'incensuratezza dell'avvocato [RICORRENTE] che la sua mancata resipiscenza per non aver "minimamente colto il disvalore" del suo comportamento.

## P.Q.M.

Il CNF, visti gli art. 61 della I. 31 dicembre 2012, n. 247 e 5 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso e conferma la sentenza impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudo

f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 11 gennaio 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA Avv. Rosa Capria